

Tribunale di Treviso
Sezione seconda civile

RG 1/2024
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI OMOLOGATO

P.U. N. 9/2024

Il giudice,
nel procedimento n. 9/24 instaurato da Angelo De Cristofaro con l'avv.to Armida Dal Bo
e con il Gestore dott. Marco Crisanti;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

esaminata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67
c.c.i.i. proposta da in data 15/1/24,
rilevato che con provvedimento del 22/1/24 il giudice ha ritenuto l'ammissibilità della
domanda e ha disposto la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area web
del Tribunale o del Ministero della Giustizia, nonché la comunicazione ai creditori, entro
trenta giorni, del decreto, della proposta e del piano, disponendo che, sino alla conclusione
del procedimento, essi non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni
esecutive individuali, né cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 70, comma
4, c.c.i.i. e che, in applicazione dei principi concorsuali, i contratti di cessione di parte
dello stipendio sono inopponibili alla procedura;
rilevato che il Gestore ha comunicato la proposta ai creditori, con gli avvertimenti di cui
all'art. 70, commi 2 e 3, c.c.i.i. e che, nel termine assegnato, sono pervenute tre pec di
risposta dei creditori, una delle quali contenente osservazioni (quella inviata da Deutsche
Bank);
rilevato che il piano prevede il soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali, tutti
chirografari e tutti derivanti da finanziamenti, in relazione ai quali è proposto il solo
pagamento del capitale con stralcio della quota interessi e con trattamento differenziato a
seconda che i finanziamenti siano stati erogati nel rispetto del merito creditizio o abbiano
invece determinato, o concorso a determinare, il sovraindebitamento dell'istante, con
previsione di soddisfazione al 50% (due categorie) e al 27,50 % (una categoria);



rilevato che il soddisfacimento (parziale) avverrà mediante la distribuzione della somma complessiva di € 34.425,34 (di cui € 1.500,00 provenienti da finanza esterna e destinati al rimborso di metà del finanziamento erogato dal Sig. [REDACTED]), mediante versamenti mensili per i creditori prededucibili e successivamente trimestrali per le altre categorie di creditori, secondo gl'importi e la tempistica indicata nell'All.4 Proposta Principale e Piano – Tabella Termini Di Pagamento, con decorrenza dalla data di definitività del provvedimento di omologa, con la precisazione che, come previsto a pagina 20 ultimo comma del ricorso, “il totale complessivo proposto deve intendersi sin d'ora ridotto di un importo corrispondente alle rate che ciascun creditore dovesse incassare in data successiva rispetto a quella indicata nella tabella sub § 8.1. quale saldo di riferimento nelle more dell'omologazione della proposta e del piano e ciò a valere sulle ultime rate della dilazione”;

ritenuto che il piano sia giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile dal punto di vista economico, attesa la stabile percezione della pensione da parte del ricorrente e della serietà dell'impegno economico assunto dal figlio;

ritenute sussistenti le condizioni soggettive e oggettive di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) ed e), c.c.i.i., in quanto il ricorrente è un consumatore in stato di sovraindebitamento;

ritenute insussistenti le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i., non essendo stata omologata alcuna procedura di sovraindebitamento nei confronti dell'istante e in quanto è stato sufficientemente comprovato il legame eziologico tra [REDACTED] e il suo stato di sovraindebitamento, sicché va esclusa la sussistenza di colpa grave nell'assunzione di obbligazioni;

ritenuto che l'alternativa liquidatoria non sia conveniente, attesa la sostanziale assenza di immobili liquidabili (ad eccezione di una quota di un terreno in Carinola), dell'apporto offerto dal figlio ai fini dell'omologa della procedura di ristrutturazione e che, nell'ambito del triennio di durata della ipotetica procedura liquidatoria, la quota parte di reddito incamerabile ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), c.c.i.i. sarebbe pari all'incirca ad euro 28.739,19, dovendosi tener conto del fabbisogno mensile della famiglia (monoreddito) del quale [REDACTED] è componente, nonché dell'ammontare della pensione percepita e delle soglie di povertà calcolate dall'istat;



ritenuto, inoltre, che il ricorso possa essere omologato ai sensi dell'art. 70, comma 9, c.c.i.i., nonostante le osservazioni di Deutsche Bank, creditore titolare di un credito chirografario di euro 7.473,79, rispetto al quale il piano prevede lo stralcio della quota interessi, con pagamento del 50% del capitale pari ad euro 6.418,97 al 27/9/2023 (quindi la somma di euro 3.209,49);

in particolare, va osservato, quanto al vaglio di ammissibilità della proposta, che l'importo dei debiti esposti a pagina 14 del ricorso (per Deutsche bank pari ad euro 7.473,79) è comprensivo di capitale ed interessi alla data indicata nella tabella esposta a tale pagina e nelle tabelle allegate al ricorso, mentre, il piano prevede di pagare in percentuale i creditori solo in linea capitale. Tutti i debiti sono stati cristallizzati in linea capitale alla data di scadenza del rispettivo piano di ammortamento (ove esistente). Ne deriva che l'indicata data del 27/11/2023 per Deutsche Bank è quella della scadenza della rata da piano di ammortamento e che l'importo corretto del credito in linea capitale a quella data è pari ad € 6.418,97. Esso, oltre ad essere riportato alla pagina 14 del ricorso, è indicato anche nelle tabelle allegate, in particolare nell'allegato n. 4 Proposta e piano principale comunicato a tutti i creditori congiuntamente al decreto di ammissione (cfr. pag. 1 colonna "di cui residuo capitale" e pagina 2 colonna "importo"). L'importo di cui sopra è stato altresì confermato nella relazione dal Gestore (alle pagine 12, 23 e 27), documento del quale Deutsche bank può ottenere copia formulandone richiesta al Gestore medesimo, essendo i creditori parti della procedura. Mentre per completezza va rilevato che l'importo di € 6.520, relativo al solo debito in linea capitale al 27/11/2023 di titolarità di Deutsche bank, indicato alle pagine 21 e 23 del ricorso, è errato.

Passando al vaglio delle contestazioni di Deutsche bank circa la convenienza della proposta, va osservato che la previsione di soddisfazione al 50% è migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, nell'ambito della quale, oltre a poter essere appresa alla procedura una somma complessiva inferiore (per i motivi sopra indicati), il creditore non potrebbe godere del classamento favorevole indicato nella proposta, dovendo essere soddisfatto in applicazione della *par condicio creditorum* e quindi con trattamento paritario per tutti i chirografi, senza distinzione a seconda del comportamento tenuto dal finanziatore al momento dell'accesso al credito da parte del sovraindebitato.



Visto l'art. 70, c omma 9, c.c.i.i.,

P.Q.M.

>omologa il piano proposto da

->dispone il soddisfacimento dei debiti con le modalità e nei termini di cui alla proposta per come meglio descritta al § 11 del ricorso introduttivo e nell'allegato 4 del ricorso medesimo;

>riserva al G.D. la liquidazione del compenso dell'OCC come previsto dell'art. 71 comma 5 del c.c.i.i. e salva la facoltà di chiedere acconti;

>in esecuzione dell'omologa, dichiara la cessazione della cessione del quinto della pensione in favore di Findomestic Banca e l'attribuzione in via definitiva al

dei relativi ratei di pensione pari ad Euro 426,00 mensili;

>conferma le misure protettive già adottate e quindi dispone che non possano essere iniziate azioni esecutive né richieste misure cautelari nei confronti del debitore, fatti salvi i casi di sopravvenuta revoca dell'omologazione previsti dall'art. 72 c.c.i.i.;

>ordina la comunicazione della sentenza ai creditori mediante PEC e la sua pubblicazione ai sensi dell'art.70, comma 8, c.c.i.i. con oscuramento dei dati sensibili dell'istante e di terzi;

>ordina la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri;

>dichiara la chiusura della procedura.

Treviso, 28/2/2024

Il Giudice

Dott.ssa Petra Uliana

